



SENATO ACCADEMICO	18 dicembre 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18 dicembre 2019
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Repertorio n. 5/2020 Prot n. 639 del 07/01/2020
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Supporto a Valutazione e Qualità</u>
ENTRATA IN VIGORE	24 gennaio 2020

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 - Funzioni	2
Articolo 3 - Composizione, designazione e durata	3
Articolo 4 - Organizzazione	3
Articolo 5 - Incompatibilità, dimissioni	4
Articolo 6 - Funzionamento e pubblicità.....	4
Articolo 7 - Modalità operative e comunicative	5
Articolo 8 - Clausola di rinvio ed entrata in vigore	6

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata, le modalità di funzionamento ed i compiti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) istituito ai sensi dello Statuto dell'Università di Ferrara.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il PQA è un gruppo di lavoro operativo che:
 - a) promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità attraverso il coinvolgimento e il sostegno responsabile di tutte le parti del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), in particolare degli Organi di Governo dell'Ateneo, del Nucleo di Valutazione, delle Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti, del Consiglio della Ricerca, della Commissione Terza Missione, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio;
 - b) definisce strumenti e procedure per l'AQ di tutto l'Ateneo in tema di didattica, ricerca e terza missione; ne verifica l'applicazione e l'efficacia, monitorando altresì i relativi processi;
 - c) programma le attività formative rivolte alla comunità universitaria di Ateneo nell'ambito dell'AQ;
 - d) coordina le attività di autovalutazione e riesame dei Corsi di studio, dei Dipartimenti e dell'Ateneo, con particolare riferimento all'aggiornamento periodico della SUA-CdS, alla redazione dei rapporti di riesame annuale (scheda di monitoraggio) e ciclico, e alla stesura delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
 - e) coordina le attività di assicurazione della qualità e autovalutazione della ricerca e della terza missione dei Dipartimenti, e dell'Ateneo, con particolare riguardo all'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle schede SUA predisposte da ANVUR e/o dal MIUR;
 - f) coordina le attività di accreditamento dei corsi di studio e della sede;
 - g) affianca i responsabili operativi nelle procedure di Assicurazione interna della Qualità;
 - h) assicura il corretto flusso informativo tra tutte le componenti coinvolte nel sistema interno di AQ;
 - i) garantisce lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR, raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità sia qualitativi che quantitativi, anche in relazione a indicatori aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal MIUR e dall'ANVUR, e ne cura la diffusione degli esiti;
 - j) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate da un ente accreditante in occasione delle visite esterne;

- k) monitora la realizzazione delle azioni intraprese dall'Ateneo in seguito ad eventuali raccomandazioni del Nucleo di Valutazione;
- l) riferisce periodicamente sia agli Organi di governo dell'Ateneo, sia al Nucleo di Valutazione, sullo stato di avanzamento delle azioni relative all'Assicurazione interna della Qualità, mettendo in evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.

2. Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa.

Articolo 3 - Composizione, designazione e durata

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da:

- a) fino a sei docenti con competenze di valutazione, accreditamento e qualità in rappresentanza delle diverse macro-aree di Ateneo, fra i quali il Presidente del Consiglio della ricerca e/o il Delegato alla Ricerca e il Delegato alla Terza Missione;
- b) un docente referente per le sedi decentrate dell'Ateneo;
- c) quattro unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo individuate sulla base di competenze specifiche maturate negli ambiti della didattica, ricerca, terza missione e gestione della qualità.

2. Il Senato Accademico su proposta del Rettore designa:

- i componenti del PQA;
- il coordinatore individuato tra i docenti componenti del PQA.

3. I docenti restano in carica tre anni e possono essere ridesignati consecutivamente nella funzione per una sola volta.

4. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, il subentrante rimane in carica per la parte residua del mandato.

5. Non viene corrisposta ai componenti del PQA alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

Articolo 4 - Organizzazione

1. Il Presidio è organizzato in:

- a) un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative all'assicurazione della qualità delle attività formative (PQA-DID), costituito da componenti del Presidio esperti in materia oltre che dal referente per le sedi decentrate;

- b) un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative alla qualità della ricerca (PQA-RIC), costituito da componenti del Presidio esperti in materia;
 - c) un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni di terza missione (PQA-TM), costituito da componenti del Presidio esperti in materia.
2. Il Coordinatore nomina tre referenti, uno per ciascuno dei tre gruppi di lavoro del Presidio, che possono sostituirlo in caso di impedimento o assenza; può eventualmente assumere personalmente le funzioni di referente di uno dei gruppi.

Articolo 5 - Incompatibilità, dimissioni

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente del PQA le seguenti cariche accademiche: Rettore, Direttore Generale, componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, componenti del Consiglio di Amministrazione e componenti del Nucleo di Valutazione.
2. Le dimissioni dell'intero PQA o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Rettore.

Articolo 6 - Funzionamento e pubblicità

1. Il PQA si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all'anno per un confronto:
 - a) sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) sulle attività di progettazione dell'anno successivo;
 - c) sul monitoraggio delle azioni in corso;
 - d) ai fini della predisposizione di informazioni utili al Nucleo di Valutazione.
2. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni plenarie o dei gruppi di lavoro del Presidio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
3. Alle riunioni plenarie o dei gruppi di lavoro sono invitati a partecipare i/le Delegati/e del Rettore competenti in materia di Didattica, qualora non siano già componenti del Presidio.
4. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Per ogni seduta plenaria o di gruppo è redatto e pubblicato un resoconto sul portale di Ateneo, ad accesso riservato alla comunità dell'Università degli Studi di Ferrara.
6. Il Coordinatore relaziona periodicamente al Rettore sulle attività del Presidio stesso, informandolo tempestivamente circa le questioni di natura strategica che richiedono l'intervento o le decisioni degli Organi di Ateneo che sovrintendono le politiche di Ateneo per la qualità.

7. Il PQA predispone, obbligatoriamente, una relazione annuale sulle attività svolte che trasmette al Nucleo di Valutazione e agli Organi di governo.
8. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità, il Presidio opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti sia a livello di Facoltà che di Dipartimento.
9. Il referente per le sedi decentrate svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) monitoraggio annuale con resoconto formale da verbalizzare in una riunione del PQA dei seguenti aspetti riguardanti la sede decentrata: aule, laboratori, sale studio, biblioteche, tutorato;
 - b) diffusione dei principi di AQ con riunioni, anche telematiche via Skype, con i coordinatori e i docenti operativi dei CdS o l'eventuale struttura che svolge le funzioni del PQA nella sede decentrata, in corrispondenza dei momenti principali del ciclo di AQ (a titolo esemplificativo, non esaustivo, prima del riesame annuale e comunque ogniqualvolta cambiamenti importanti nei processi di AQ lo rendano necessario) qualora gli stessi non possano prendere parte alle riunioni presso la sede centrale;
 - c) monitoraggio del grado di partecipazione da parte dei docenti del CdS su sede decentrata alla formazione sull'AQ;
 - d) punto di riferimento per la segnalazione di eventuali problemi riguardanti le strutture decentrate, sia da parte dei coordinatori dei CdS, sia da parte degli studenti, sia eventualmente da parte del partner, nei casi in cui sia stipulato un accordo finalizzato alla gestione della sede decentrata e/o del CdS che vi insiste;
 - e) punto di riferimento con il partner per l'attuazione dell'eventuale convenzione che regola il rapporto Unife-partner.
10. Nelle Sedi decentrate, può eventualmente essere stabilito che le funzioni del PQA di livello operativo vengano svolte dal Gruppo AQ del CdS, in raccordo con il referente del PQA per le sedi decentrate.

Articolo 7 - Modalità operative e comunicative

1. Per garantire la comunicazione in relazione alle funzioni istituzionali, il PQA si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) sito di Ateneo, dedicato all'Assicurazione della Qualità, che prevede una pagina specifica riservata alle attività del Presidio;

- b) indirizzo di posta elettronica istituzionale del Presidio per tutte le comunicazioni dal e al Presidio;
- c) strumenti in cloud per la condivisione dei documenti all'interno del Presidio.

Articolo 8 - Clausola di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
2. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.
3. A partire dal medesimo giorno è disponibile sul sito web istituzionale.